



2026/1019

8.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1019 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2026

relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Evonik Operations GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione per l'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 18 novembre 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono sicuri per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente se utilizzati fino al livello massimo d'uso di acido guanidinoacetico proposto pari a 1 200 mg/kg di mangime completo e a 600 mg/l di acqua di abbeveraggio, nell'ipotesi che il mangime contenga quantità sufficienti di agenti metilanti (diversi dalla metionina, ad esempio colina, betaina e acido folico) e di vitamina B₁₂. Tuttavia, tenuto conto dell'assunzione variabile di acqua e del fatto che non è stato individuato alcun margine di sicurezza per i polli da ingrasso, l'Autorità ha ritenuto che l'esposizione attraverso l'acqua di abbeveraggio non dovrebbe superare il livello massimo di sicurezza dell'additivo se somministrato solo attraverso il mangime. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico non destano preoccupazioni in materia di sicurezza per l'utilizzatore. Essa ha altresì concluso che l'acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono efficaci nelle specie bersaglio se utilizzati al livello minimo d'uso di 600 mg/kg di mangime completo o di 300 mg/l di acqua. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9784, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9784>.

- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'acido guanidinoacetico e del preparato di acido guanidinoacetico per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. Poiché tali additivi devono essere autorizzati per l'uso sia nei mangimi che nell'acqua di abbeveraggio, al fine di evitare il rischio di superamento dei livelli d'uso di sicurezza per le specie bersaglio è tuttavia opportuno stabilire che non sia consentito l'uso simultaneo degli additivi nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio. È inoltre opportuno garantire che nell'uso di tali additivi si presti attenzione all'integrazione di vitamina B₁₂ e agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione dell'animale, e che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell'acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo, tenuto conto dell'effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza e il preparato specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», sono autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi.	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).

4d32	Evonik Operations GmbH	Acido guanidinoacetico	<i>Composizione dell'additivo</i> Acido guanidinoacetico ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: $C_3H_7N_3O_2$ Numero CAS: 352-97-6 Purezza: ≥ 98 % Impurità: — tenore massimo di cianammide 0,03 %; — tenore massimo di diciandiammide 0,5 %. <i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i> Per la determinazione dell'acido guanidinoacetico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell'acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rivelazione	Polli da ingrasso Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	-	600	1 200	300	600	1. Il tasso di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. 2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 4. Non è consentito l'uso simultaneo dell'additivo nell'acqua di abbeveraggio e nei mangimi. 5. Nell'uso dell'additivo occorre prestare attenzione all'integrazione di vitamina B₁₂ e agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione dell'animale.	28 maggio 2036
------	------------------------	------------------------	---	---	---	-----	-------	-----	-----	---	----------------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi.	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio			
			spettrofotometrica (IC-UV).							6. Tenuto conto dell'effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi, occorre garantire che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell'acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi.	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).											
4d32i	Evonik Operations GmbH	Acido guanidinoacetico	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 % Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C₃H₇N₃O₂ Numero CAS: 352-97-6 Purezza: ≥ 98 % Impurità: — tenore massimo di cianammide 0,03 %; — tenore massimo di diciandiammide 0,5 %. Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido guanidinoacetico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell'acqua di abbeveraggio: cromatografia ionica con rivelazione spettrofotometrica (IC-UV).	Polli da ingrasso Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	-	600	1 200	300	600	1. Il tasso di umidità deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo. 2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 4. Non è consentito l'uso simultaneo dell'additivo nell'acqua di abbeveraggio e nei mangimi. 5. Nell'uso dell'additivo occorre prestare attenzione all'integrazione di vitamina B₁₂ e agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione dell'animale.	28 maggio 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi.	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio			
										6. Tenuto conto dell'effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto ai mangimi, occorre garantire che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell'acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.